



Comitato per il Parco Ticinello

Via Dudovich, 10 20142 Milano C.F. 97194110157
Iscrizione Registro Regionale del Volontariato n. 2477 del 22/03/2000
www.parcoticinello.it parcogricoloticinello@gmail.com

Verbale di Assemblea del 25 giugno 2019

In data 25 giugno 2019, alle ore 21.15, si è riunita presso la sede di Via Dudovich, 10 Milano, l'Assemblea dell'Associazione **Comitato per il Parco Ticinello**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

I soci presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea il, Signor Salvatore Giuseppe Mazza che, constatato che sono presenti n. 20 soci aventi diritto al voto su n. 144 soci iscritti all'Associazione dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 13 dello Statuto vigente e chiama a fungere da segretario verbalizzante dell'Assemblea la Signora Marina De Lorenzo.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la scadenza inizialmente posta al 2 agosto 2019 dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") è stata successivamente posticipata al 30 giugno 2020, come previsto da un emendamento alla legge di conversione del "D.L. Crescita" - D.L. 30 aprile 2019, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019 - *Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi* - approvato dalle Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze della Camera, e che la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo provinciale delle **ODV**, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (**RUNTS**), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 4 giugno 2019

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di **ODV**.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità

delibera

di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

2) Il secondo punto all'ordine del giorno varie eventuali, Non ci sono richieste di interventi

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 23.10. previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Salvatore Giuseppe Mazza



Si allega lo Statuto approvato

Il segretario

Marina De Lorenzo



Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 5

Registrato
Al N. 2831
Serie 3
Il 28/06/2019
€

Il Funzionario (*)
Daniela MARCHESCHI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Daniela Paola Cammilli

Atto esente registro e bollo ai fini della legge n° 266/91

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO SEZ.
MILANO-F688 N. 2747 SEZ. B (CIVILE) ONLUS ISCRITTA IL 29-01-1998 DIREZIONE REGIONALE
ENTRATE LOMBARDIA
CODICE FISCALE: 97194110157

**"COMITATO PER IL PARCO TICINELLO"
ENTE DEL TERZO SETTORE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

STATUTO

ARTICOLO 1.

In data 21 gennaio 1997 è stata costituita, con sede a Milano, in via Dudovich n.10, ai sensi dell'art. 36 e segg. del Codice Civile l'Associazione di volontariato "Comitato per il Parco Ticinello - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), un'associazione senza scopo di lucro aconfessionale, apolitica e democratica.

All'esito della Riforma del Terzo settore, lo Statuto dell'Associazione è modificato, con approvazione dell'Assemblea dei soci, tenuta a Milano, in data 25 giugno 2019, nel presente, facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS - ODV" o la locuzione "ente del terzo settore - organizzazione di volontariato" ed ha l'obbligo di farne uso gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

ARTICOLO 2.

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale, attività di interesse generale, di seguito riportate, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni,

L'Associazione opera con l'apporto diretto, personale e gratuito dei propri aderenti, prevalentemente volontari, nei settori dell'istruzione, della formazione e della tutela dei diritti civili.

L'Associazione opera nei settori dell'istruzione, della formazione e della tutela dei diritti civili e si prefigge di svolgere attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Nello specifico l'Associazione si prefigge di:

- a) ottenere la realizzazione del Parco Agricolo Urbano Ticinello;
- b) promuovere iniziative connesse alla realizzazione stessa, allo sviluppo, alla salvaguardia, alla conservazione e tutela del Parco Agricolo Urbano Ticinello, il tutto in armonia con le attività agricole già presenti;
- c) promuovere e svolgere ogni iniziativa di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, nonché assumere autonome iniziative in materia ambientale con riguardo al miglioramento degli standard qualitativi di vita;
- d) esercitare funzioni di collaborazione, proposta e stimolo nei riguardi di: Comune di Milano, Parco Sud Milano, enti pubblici o privati e associazioni che mostrino interessi connessi al perseguimento degli scopi associativi e siano coinvolti nella realizzazione o tutela del Parco Ticinello;
- e) promuovere interventi di tipo solidaristico, al fine di rendere più ampia e concreta la partecipazione degli utenti del Parco e dei cittadini interessati, con particolare riguardo ai minori, promuovendo inoltre la conoscenza, la valorizzazione e l'educazione alla fruibilità del patrimonio storico, architettonico, artistico, ambientale, naturalistico e delle culture locali del Parco.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Comitato Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'attività associativa è svolta prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Le modalità di funzionamento, la disciplina dell'eventuale personale dipendente, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti.

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

ARTICOLO 3.

L'iscrizione all'Associazione è personale e volontaria. La domanda deve essere presentata per iscritto al Comitato Direttivo, che ne discute alla prima riunione utile.

ARTICOLO 4.

Possono aderire all'Associazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che, mossi da spirito di volontariato e di solidarietà, condividendone lo spirito e le finalità, chiedono di farne parte a fronte del versamento della quota associativa.

Competente a deliberare sulle domande di adesione è il Comitato Direttivo il quale ogni anno determina o eventualmente aggiorna la suddetta quota.

Le persone giuridiche sono rappresentate dal loro legale rappresentante o altra persona delegata allo scopo. I soci, impegnati a garantire con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati secondo le modalità riportate nell'articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.

ARTICOLO 5.

Ogni Socio gode di pari diritti e obblighi nel perseguimento degli scopi associativi.

In particolare ogni Socio ha diritto di:

- partecipare a tutte le attività predisposte ed organizzate dall'Associazione;
- votare nell'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria;
- poter essere eletto alle cariche sociali;
- informazione, presa visione dei libri sociali, proposta di iniziative conformi alle finalità statutarie dell'Associazione, nonché fruire delle iniziative di formazione necessarie al corretto svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea e le direttive impartite dal Comitato Direttivo;
- prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la loro attività;
- provvedere al pagamento della quota sociale entro i termini previsti dal Comitato Direttivo;
- garantire l'espletamento dei compiti eventualmente previsti per il raggiungimento delle finalità associative;
- tenere un comportamento consono alle finalità ed al buon nome dell'Associazione.

La violazione degli obblighi posti a carico del Socio in virtù dello statuto o del regolamento, con particolare riferimento all'ipotesi del mancato tempestivo pagamento della quota associativa, può comportare l'esclusione dall'Associazione.

L'attività del socio è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

ARTICOLO 6.

Il voto è libero e personale. Ogni Socio può farsi delegare nell'Assemblea da altro Socio. Ogni Socio può essere portatore al massimo di due deleghe.

ARTICOLO 7.

La perdita della qualità di Socio può avvenire esclusivamente per dimissioni, esclusione, o cessazione del Socio: in nessun caso sarà tuttavia possibile per il Socio o suoi aventi causa chiedere la restituzione delle somme versate a titolo di quota associativa.

ARTICOLO 8.

Il recesso del Socio (dimissioni) deve essere comunicato per iscritto con lettera indirizzata al Comitato Direttivo e diventa efficace a tutti gli effetti decorsi trenta giorni dal suo ricevimento.

I Soci possono essere esclusi dall'Associazione qualora il loro comportamento sia contrario a quanto stabilito nello Statuto o alle finalità dell'Associazione. Competente a deliberare l'esclusione è il Comitato Direttivo, che decide, a maggioranza degli aventi diritto, con parere motivato, dopo aver sentito l'interessato. Non sono ammessi al voto il membro o i membri del Comitato Direttivo sul cui comportamento lo stesso è chiamato a deliberare.

Le decisioni del Comitato Direttivo possono essere impugnate avanti l'Assemblea dei Soci entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

ARTICOLO 9

L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione iscrive in un apposito registro, di cui sopra, i volontari che svolgono la loro attività in modo attivo. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

GLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 10.

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale; (laddove obbligatorio per legge)
- il revisore dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate ai soci, con l'eccezione della carica di Sindaco e di revisore dei conti, laddove previste, alle quali possono accedere anche persone non associate.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 11

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, come determinata dal Comitato Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene effettuata dal Presidente mediante apposita comunicazione, contenente l'ordine del giorno, fatta pervenire al domicilio degli interessati o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) almeno venti giorni prima dell'adunanza, nonché mediante esposizione dell'ordine del giorno in apposita bacheca presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 12.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o del rendiconto annuale entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Soci ovvero il Comitato Direttivo.

ARTICOLO 13.

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Comitato Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Soci.

L'assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 14.

L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei Soci. La seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, e delibera a maggioranza assoluta su tutti i punti dell'ordine del giorno.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 15.

L'assemblea dei Soci:

- a) approva le linee generali del programma della attività dell'Associazione per l'anno sociale ed elegge il Comitato Direttivo e le altre cariche sociali;
- b) approva il bilancio di esercizio o il rendiconto annuale (che deve riguardare il periodo 1° gennaio 31 dicembre di ogni anno) relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore
- c) approva l'eventuale regolamento interno e le sue eventuali modifiche;
- d) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- e) revoca il Comitato Direttivo e le altre cariche sociali in caso di gravi inadempienze ovvero di impossibilità a svolgere i compiti loro affidati dallo statuto;
- f) delibera, in caso di scioglimento dell'Associazione, sulla devoluzione del patrimonio del fondo comune, secondo quanto disposto da questo Statuto, con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci;
- g) provvede alla determinazione del numero dei componenti il Comitato Direttivo;
- h) approva la quota associativa determinata dal Comitato Direttivo;
- i) delibera su quanto non direttamente di competenza del Comitato Direttiva o di altri organi ai sensi del presente Statuto e della normativa vigente.
- j) nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, uguale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 23 del presente statuto.

IL COMITATO DIRETTIVO

ARTICOLO 16.

- a) Il Comitato Direttivo viene eletto dall'assemblea dei Soci e dura in carica tre anni, con possibilità di riconferma.
- b) È costituito da un numero dispari di membri, con un minimo di 5 e un massimo di 9.
- c) Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- d) Le prestazioni dei singoli membri sono completamente gratuite.
- f) Delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche che hanno sempre luogo a scrutinio segreto. Su incarico del Presidente uno dei componenti provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Comitato Direttivo: le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati dal Presidente e dall'estensore del verbale stesso.
- g) I componenti del Comitato Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo stesso; entro tale data deve essere convocata l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Comitato Direttivo.

ARTICOLO 17

Viene dichiarato decaduto, dallo stesso Comitato Direttivo, il componente del Comitato che per tre volte consecutive risulta assente ingiustificato ai lavori del Comitato medesimo.

In caso di dimissioni, decadenza o cessazione di uno dei componenti il Comitato Direttivo, dopo la presa d'atto da parte dello stesso organo, si provvederà alla sua sostituzione facendo ricorso progressivamente ai candidati alla carica risultati non eletti in sede di rinnovo delle cariche sociali, dandone comunicazione ai Soci alla prima Assemblea utile, ovvero, in mancanza, convocando l'Assemblea dei Soci per l'elezione del componente mancante.

I componenti nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Comitato Direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Comitato.

ARTICOLO 18.

Il Comitato Direttivo si raduna una volta all'anno per deliberare la proposta di Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa, si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per l'iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei componenti del Comitato stesso. In tale ultima ipotesi la convocazione deve avvenire entro giorni dal ricevimento della richiesta scritta.

Le adunanze sono convocate con avviso, anche solo telefonico, del Presidente, avviso contenente in ogni caso anche l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Comitato Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, il Comitato Direttivo può invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive, anche soggetti esterni all'Associazione.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo organo, laddove previsto, dallo stesso indicato, con voto consultivo.

ARTICOLO 19.

Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Comitato Direttivo:

- a) Redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci.
- b) Cura l'esecuzione delle delibere assembleari.
- c) Redige per il periodo 1° gennaio-31 dicembre di ogni anno il Bilancio o il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, previo parere del Collegio Sindacale, laddove previsto.
- d) Delibera sull'eventuale esclusione di uno o più soci secondo l'art. 8 di questo statuto e sulla decadenza dei componenti del Comitato stesso.
- e) Cura i rapporti con i terzi.
- f) Informa periodicamente l'Assemblea dei Soci del suo operato.
- g) Elegge il Presidente al suo interno.
- h) Regola la vita all'interno dell'Associazione e favorisce la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione, può nominare delle commissioni con compiti specifici.
- i) Determina la quota associativa annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci.
- l) Compie tutti gli atti inerenti l'amministrazione dell'Associazione.
- m) Predisporre gli eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- n) Accoglie o respinge le domande degli aspiranti Soci.
- o) Ratifica i provvedimenti di competenza del Comitato assunti dal Presidente in via d'urgenza.
- p) Delibera l'assunzione del personale necessario per la gestione dell'Associazione.
- q) Delega parte delle funzioni a componenti del Comitato
- r) Cura gli adempimenti relativi al bilancio sociale e alla valutazione di impatto sociale, laddove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 20.

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo e dura in carica tre anni.

COMPETENZE DEL PRESIDENTE

ARTICOLO 21.

- a) Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio.
 - b) Il Presidente ha facoltà di eleggere un vice presidente nell'ambito dei componenti del Comitato Direttivo.
 - c) Il Presidente determina l'ordine del giorno delle sedute del Comitato Direttivo che convoca e presiede.
 - d) Al Presidente sono conferiti tutti i poteri di gestione dell'ordinaria amministrazione, mentre per la straordinaria amministrazione necessita apposita delega del Comitato Direttivo.
 - e) Il Presidente convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea dei Soci.
- Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.
- g) Il Presidente esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione.
 - h) Il Presidente assume, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Comitato Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Comitato direttivo entro 40 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 22.

1. Il Collegio Sindacale, laddove previsto, viene eletto, contestualmente all'elezione del Comitato Direttivo, dall'Assemblea e si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'albo dei revisori contabili.
2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.
3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive.
4. L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23.
5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.
6. I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

7. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
8. Il Collegio Sindacale, ove invitato, partecipa alle riunioni dell'Assemblea con il suo presidente o suo delegato, individuato tra gli altri componenti del Collegio.
9. Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.
10. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 23.

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 22 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo revisori dei conti.
2. Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 22 non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 24.

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ARTICOLO 25.

Il patrimonio dell'Associazione è dato dalle quote associative, dalle contribuzioni volontarie e dai beni acquistati dall'Associazione con detti fondi.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

ARTICOLO 26.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- quote associative;
- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche, sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla Legge.

In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ARTICOLO 27.

L'associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e le donazioni ed essere accettate con beneficio di inventario. Lasciti testamentari sono accettati in armonia con le finalità statutarie dell'ente ai sensi dell'art. 12 C.C.

ARTICOLO 28.

Qualunque sia la causa di scioglimento, all'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, in conformità a quanto previsto dalla Legge e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ARTICOLO 29.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente.

Milano, 25/06/2019